



Tribunale di Roma
XVI sezione civile Imprese

N. R.G. 30021/2025

Il Giudice,

a scioglimento della riserva, assunta, nel procedimento cautelare in corso di causa/*ante causam* iscritto al n. 30021/ 2025 , promosso da

Parte_1 nato a Frosinone (FR) il 14.10.1990 e residente in Boville Ernica (FR) alla Via Colle Campano n. 16 (Cod. Fisc. *C.F._1*)

con gli Avv.ti Massimiliano FIORINI e Daniela DI SORA

RICORRENTE

CONTRO

Controparte_1 (Cod. Fisc. e P.I. *P.IVA_1*) con sede legale in Strangolagalli (FR) alla Piazza Predappio n. 2, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. *CP_2* nato ad Isola del Liri (FR) il 08.06.1984 (Cod. Fisc. *C.F._2*),

con l'avv. CATANZARITI ROBERTO ANTONIO

RESISTENTE

premesso in fatto

Con ricorso *in corso di causa* ex art. 2378 c.c. *Parte_1* ha chiesto disporsi la sospensione dell'esecuzione della delibera assembleare della società *Controparte_1* dell'8.3.2025 disponendo per l'effetto a cura del competente conservatore del registro delle imprese di Frosinone, la cancellazione della deliberazione assembleare ovvero l'annotazione a margine della stessa dell'intervenuta sospensione della delibera, invalidando tutti gli atti gestori per l'effetto compiuti in sua esecuzione dall' *Controparte_3* , ovvero, in subordine, disporne comunque la sospensione all'esito dell'instaurando contraddittorio.

Il ricorrente, socio della società al 50% assieme all'altra socia **Persona_1** (madre di **CP_2** amministratore della società), dopo avere descritto in modo dettagliato l'evoluzione dei rapporti tra i due rami familiari, la falsa verbalizzazione della presenza di **Pt_1** [...] in delibere invero mai impugnate, l'improvvisa deterioramento della situazione economico-patrimoniale al 31.12.2024 consegnata il 7.3.2025 (che riportava un utile di euro 87.129,19) e la bozza di bilancio poi sottoposta all'assemblea di maggio/giugno 2025, con una perdita di euro 207.794,76 determinata da "perdite su crediti" maturate in pochi mesi; la presenza, negli estratti conto bancari, di numerosi prelievi in contanti e spese per abbigliamento, ristorazione e autovetture che, secondo l'attore, non avrebbero giustificazione aziendale, si concentrava sull'oggetto del presente giudizio e sugli eventi della assemblea del 08.03.2025 - dalla quale **Pt_1** [...] ed i suoi legali si erano allontanati - impugnando la delibera che aveva riconosciuto provvidenze economiche all'amministratore.

Infatti, riteneva i compensi non spettanti e comunque sproporzionati ed irragionevoli in quanto riconosciuti in via retroattiva fin dalla costituzione della società nonostante la prescrizione intervenuta fino ad almeno il 2020, deducendo quali motivi di impugnazione: l'annullabilità della deliberazione per mancanza di quorum deliberativo atteso che l'abbandono della riunione da parte di **Parte_1** sarebbe stato compulsato a causa delle "gravi forzature" da parte del Segretario dell'assemblea, il commercialista Venditti, che avrebbe preso per un braccio ed accompagnato fuori l'Avv. Di Sora, di tal ch  i difensori e **Parte_1** ritenevano non ricorrere "palesamente le condizioni per una prosecuzione corretta ed ammissibile dell'assemblea"; ove non ci fossero state queste condotte, **Parte_1** avrebbe votato contro la delibera, impedendone l'assunzione; in secondo luogo, nullit  della deliberazione assembleare per illiceit  dell'oggetto atteso che le provvidenze riconosciute retroattivamente consentivano di legittimare prelievi per cassa da parte dell'amministratore, in terzo luogo annullabilit  per conflitto di interessi, atteso che il voto della **Per_1** madre di **CP_2** aveva sacrificato l'interesse della societ  riconoscendo all'amministratore compensi in via retroattiva, dal momento della costituzione della societ , bench  prescritti almeno fino al 2020.

Si costituiva la **Controparte_1** che chiedeva il rigetto della sospensione della delibera, in quanto alcuna coartazione nei confronti di **Parte_1** ad abbandonare l'assemblea era avvenuta da parte del Presidente o del Segretario; non vi era stata alcuna partecipazione di persone non legittimate (id est il Segretario) che avesse determinato l'irregolare costituzione dell'assemblea; non vi sarebbe conflitto di interessi in capo alla socia **Persona_1** atteso che la deliberazione impugnata avente ad oggetto la determinazione del compenso e dell'indennit  di fine rapporto dell'Amministratore Unico era intervenuta in un contesto di gestione caratterizzato da risultati economici e finanziari di assoluta positivit  e da una solida patrimonializzazione, essendo il compenso deliberato ragionevole e proporzionato, in assenza di precise allegazioni contrarie; n  vi sarebbe nullit  della delibera per illiceit  dell'oggetto. Rilevava, inoltre, l'abusivo uso del diritto di accesso del socio, l'abbandono volontario e strumentale dell'assemblea, gli ottimi risultati conseguiti della gestione operativa. In punto di periculum evidenziava che la deliberazione non era stata adempiuta e che il sig. **CP_2** allo stato *"percepiva solo importo netto fisso mensile di €1.200,00 il quale, seppur impropriamente definito compenso,   da intendersi riferito al rimborso spese forfettario allo stesso riconosciuto con regolare delibera assembleare nell'anno 2023 in ragione delle plurime trasferte giornaliere connesse alla supervisione di cantieri fuori provincia"*.

Tenutasi l'udienza nelle forme della trattazione scritta, venivano concessi termini per note.

Parte ricorrente deduceva, in particolare, la mancata contestazione da parte della società resistente di un effettivo apporto lavorativo attribuibile a CP_2 essendosi allegato nel ricorso che gli amministratori di fatto erano Per_2 e Persona_3 genitori rispettivamente di CP_2 ed Pt_1 [...] che la stessa difesa avversaria aveva ammesso che dal maggio 2023 CP_2 percepisce l'importo netto mensile di €1203, mentre il compenso che dovrebbe percepire in esito alla delibera impugnata sarebbe di €80.000 di oltre 4 volte superiore, senza avere la qualifica per essere parificato ad un dirigente; che, inoltre, a tale riconoscimento ostava – quale eccezione di inadempimento non contestata da controparte – la falsità dei verbali desumibili dal luogo dove si sarebbero dovuti svolgere; la carenza delle scritture contabili all'esito dell'azzeramento solo in occasione dell'esercizio al 31.12.2024 di crediti inesigibili da molto tempo con una perdita di esercizio di oltre €200.000; la gestione anomala della cassa contanti; l'utilizzo di fondi aziendali per l'acquisto di beni personali; la mancata istituzione di adeguati assetti.

All'esito della lettura delle note, si fissava udienza in presenza al fine di consentire la replica alle nuove difese.

OSSERVA

1 – Presupposti della sospensione:

La domanda cautelare in esame è stata correttamente formulata nella pendenza del giudizio di merito volto ad ottenere l'annullamento della medesima deliberazione per cui è richiesta la sospensione

In linea generale, la disciplina dell'impugnativa di delibera di una assemblea dei soci di Co è contenuta nella disposizione di cui all'art. 2479 ter c.c. la cui peculiarità consiste da una parte nel volersi distanziare dalla dicotomia annullamento/nullità, derivata dal diritto comune e propria anche delle impugnative delle delibere di spa, dall'altra nel contenere all'ultimo comma un rinvio a numerose (ma non tutte) norme in materia di impugnativa di delibere di spa.

Infatti, l'art. 2479 ter c.c. elimina ogni riferimento alle categorie della nullità/annullabilità e costruisce, invece, regimi differenti di impugnazione in punto di soggetti legittimati e di termini di decadenza in ragione della gravità del vizio.

In buona sostanza, le delibere che non sono prese in conformità della legge, dell'atto costitutivo e quelle che sono state assunte grazie alla partecipazione (e non al voto) determinante del socio che abbia un interesse confliggente con quello della società (qualora possa recare un danno alla società) sono impugnabili nel termine di 90 giorni dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci e legittimati attivi sono i soci che non vi abbiano consentito, ciascun amministratore e il collegio sindacale (come organo).

Le delibere che abbiano oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse nel termine di tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Vi è poi il caso di scuola della delibera che abbia modificato l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili per le quali l'impugnativa può essere promossa da chiunque senza termine.

Il termine di decadenza viene fatto decorrere dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci senza distinzione tra delibere assoggettate a pubblicità e delibere non assoggettate a deposito o iscrizione presso il Registro delle Imprese. Tale norma è stata criticata in quanto si tratta di un fatto che non è accertabile da chi non abbia il controllo e la conservazione del libro sociale. Peraltro, in caso di omessa trascrizione nel libro dei soci si deve ritenere che il termine non decorra, così come sembra doversi ritenere che ove la delibera debba essere iscritta nel Registro delle Imprese, tale termine decorra dalla medesima data della trascrizione, non potendosi immaginare una duplicità di termini.

Ancora, merita sottolineare che la categoria “delibera assunta in assenza assoluta di informazione” deve ricomprendere anche l'ipotesi di delibera assunta in assenza di convocazione.

In ordine all'ambito di operatività dello strumento cautelare della sospensione della delibera impugnata, si è ormai superata la tesi che riteneva possibile la sospensione, testualmente, “dell'esecuzione della deliberazione” solo nei casi in cui vi fosse uno iato temporale tra assunzione della delibera e sua estrinsecazione materiale all'esterno, ossia in quei casi ove fosse necessaria una vera e propria attività esecutiva, privando di tutela le delibere ritenute self executing .

Invero, si è imposta un'interpretazione estensiva del concetto di esecutività tale da ricomprendervi la stessa efficacia della deliberazione, affermando la possibilità di sospendere ogni « situazione effettuale che la volontà espressa della delibera è intesa a creare ». In questa prospettiva, il termine esecuzione non andrebbe interpretato come attinente alla fase materiale del deciso assembleare, ma con riferimento alla possibilità di (ulteriore) efficacia della deliberazione ed alla sua idoneità a produrre effetti nella vita e nell'organizzazione sociale. Tale orientamento ha trovato conforto anche a seguito dell'introduzione dell'art. 35 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 che attribuisce agli arbitri il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'« efficacia » della delibera.

Si è affermata, quindi, la natura anticipatoria della sospensione, che assume un ambito applicativo sostanzialmente coincidente con quello del provvedimento di merito anticipando gli effetti che si produrranno con la sentenza di merito, rimanendo ostativa alla concessione del provvedimento di sospensione solo l'ipotesi in cui si siano definitivamente realizzati ed esauriti tutti gli effetti della delibera tanto da divenire irreversibili.

Pertanto sono sospendibili le deliberazioni che continuano a manifestare una perdurante efficacia rispetto all'organizzazione societaria e alle correlate posizioni dei soci, con diretta incidenza sull'organizzazione sociale. In tali casi, il provvedimento di sospensione dell'efficacia è idoneo neutralizzare gli effetti della delibera ripristinando la situazione giuridica preesistente.

2. Periculum

Il presupposto del periculum deve essere esaminato in stretta relazione con la disposizione di cui all'art. 2378, comma 4, c.c., cui rinvia il citato art. 2479 ter, u.c., c.c.; quindi è necessario procedere alla valutazione comparativa del pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall'esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione.

In altre parole, nel giudizio di necessaria comparazione rimesso al Tribunale, anche a fronte dei positivi dubbi di verosimiglianza dei motivi di invalidità della deliberazione impugnata, la sospensione deve essere negata allorché l'interesse della società alla permanenza degli effetti della deliberazione impugnata sia da ritenere prevalente sul danno che ricaverebbe il ricorrente dalla sua esecuzione.

Ciò posto, il Tribunale ritiene che debba essere accolto il ricorso e disposta la sospensione della delibera per quanto segue.

Invero devono essere rigettati i primi due profili di doglianza propalati da parte ricorrente: non è invocabile l'annullabilità della delibera per avere partecipato alla stessa soggetti non legittimati, atteso che la disposizione, ex art. 2377, comma 5, c.c., intende partecipazione finalizzata a formare il quorum costitutivo dell'assemblea. In detti termini, la deliberazione non può essere annullata per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione a norma degli artt. 2368 e 2369, c.c. (Cassazione civile sez. I, 27/09/2021, n.26199).

Quindi alcun rilievo sulla validità dell'assemblea è ascrivibile alla pretesa parzialità del Segretario e del Presidente dell'Assemblea, che avrebbero assolto in modo fazioso e discriminatorio il proprio incarico di verbalizzazione e direzione dell'assemblea.

Né dalla stessa ricostruzione offerta da parte ricorrente si può desumere che Parte_1 sia stato coartato a lasciare l'assemblea. Dalla stessa lettura del ricorso si legge che si è allontanato non ritenendo sussistenti le condizioni per una corretta prosecuzione, evenienza ben diversa dalla costrizione con violenza o minaccia costituente il reato di violenza privata.

Pertanto, non si può ritenere che l'adozione della detta delibera abbia contenuto illecito in quanto volta a giustificare i prelievi di cassa, invero non contestati dalla società, atteso che di per sé l'incarico di amministratore non è a titolo gratuito e non pare comunque potersi applicare l'art. 1345 c.c. che predica l'invalidità del contratto per la sussistenza di un motivo illecito comune.

Deve, invece, ritenersi sussistente il vizio di annullabilità del conflitto di interessi in capo alla socia Persona_1 che ha attribuito al figlio CP_2 un compenso del tutto sproporzionato alla qualifica ed all'attività dello stesso ed irragionevole poiché riconosciuto in via retroattiva nonostante la prescrizione quinquennale dei diritti scaturenti dalle obbligazioni di natura societaria.

In prima battuta, va ricordato che dal contenuto dell'art. 2389 c.c. si desume che l'ordinamento riconosce agli amministratori delle società di capitali il diritto ad un compenso per l'attività da essi svolta per conto della società in adempimento del mandato ricevuto (naturalmente oneroso, ex art. 1709 c.c.): in tal senso è del tutto pacifica la giurisprudenza (cfr., fra le altre, Cass. 22 luglio 1969, n. 2755; Cass. 22 giugno 1987, n. 1489) la quale ha correttamente qualificato in termini di diritto soggettivo perfetto la pretesa dell'amministratore di una società al compenso per l'opera prestata (così, Cassazione civile, sez. lav., 09/08/2005, n. 16764), dovendosi presumere che l'attività professionale sia svolta a titolo oneroso.

Il disposto normativo di cui all'art. 2389 c.c., dettato in materia di società per azioni, nella parte in cui sancisce che i compensi spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea, in mancanza di specifiche previsioni pattizie, può trovare applicazione anche riguardo alle società a responsabilità limitata. Ove lo statuto nulla disponga in merito al compenso dell'amministratore, competente per la relativa determinazione è l'assemblea dei soci, che può provvedervi sia con la medesima delibera di nomina dei soggetti preposti alle funzioni gestorie, sia con autonoma e separata deliberazione.

In difetto delle richiamate manifestazioni formali il compenso deve intendersi non definito, così che il compenso medesimo deve essere giudizialmente determinato, su domanda dell'amministratore, in applicazione del richiamato art. 1709 c.c., anche mediante liquidazione equitativa (cfr. Cass. 24 febbraio 1997, n. 1647; Cass. 19 marzo 1991, n. 2895; Cass. 21 febbraio 1979, n. 1113). In tale prospettiva, infatti, in mancanza di determinazione da parte dell'atto costitutivo ovvero dell'assemblea, rimangono prive di effetti altre eventuali forme di determinazione, tra cui l'accordo orale eventualmente intervenuto fra amministratore e socio di maggioranza, con conseguente attribuzione del carattere di indebito oggettivo al compenso corrisposto, sulla base di un simile accordo, in mancanza del fatto costitutivo previsto dalla legge (cfr., Tribunale Bari, sez. IV, 22/04/2010, n. 1394). Infine, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non esiste un compenso minimo, tanto è vero che gli amministratori possono accettare di essere retribuiti in modo oggettivamente inadeguato al lavoro svolto, anche se, in tali ipotesi, vi deve essere il loro consenso, ancorché tacito (cfr., Cassazione civile, sez. II, 17/03/1981, n. 1554).

Orbene, in linea generale, perché possa dirsi sussistente una situazione di conflitto di interessi disciplinato dall'art. 2479 ter c.c. occorre, da un canto, che il socio sia portatore di un interesse proprio, realizzato, in tutto o in parte, mediante l'adozione della delibera contestata e che, dall'altro, l'interesse del socio sia confliggente con quello della società o che, comunque, la delibera adottata sia idonea a ledere l'interesse della società; e a tale ultimo proposito, par d'uopo precisare che, ai fini dell'art. 2479 ter c.p.c., rileva anche la mera potenzialità lesiva della delibera per l'interesse sociale (Tribunale, Roma, 23/01/2017, n. 1086).

Infatti, il conflitto di interessi consiste in una contrapposizione tra l'interesse particolare di uno dei soci e l'interesse della società: non rileva, quindi, ai fini dell'impugnazione, il caso in cui la decisione consenta ad un socio di conseguire un interesse personale ulteriore e diverso rispetto all'interesse della società senza, tuttavia, implicare un pregiudizio neppure potenziale. Infatti, l'invalidità dell'atto è subordinata non solo al fatto che il voto determinante per il

raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione della delibera sia espressione del soggetto in capo al quale si configura una situazione di conflitto d'interessi, ma anche alla condizione che tale delibera possa recare alla società un danno, seppur in via solo potenziale (Trib. Milano, 12 febbraio 2014).

In tema di nomina e compenso dell'amministratore la giurisprudenza di merito e la giurisprudenza di legittimità non considerano annullabile per conflitto d'interessi la deliberazione determinativa del compenso dell'amministratore per il mero fatto che essa sia stata adottata col voto determinante espresso dallo stesso amministratore (o da un socio legato allo stesso) che abbia preso parte all'assemblea in veste di socio, se non ne risulti altresì pregiudicato l'interesse sociale, “essendo necessario dimostrare in concreto, nel singolo caso, che la deliberazione approvata in potenziale conflitto sia dannosa per la società” (Cassazione civile sez. I, 21/03/2000, n.3312).

E', poi, *jus receptum* che possa affermarsi che la delibera pregiudica l'interesse sociale, o è diretta al soddisfacimento di interessi extrasociali in danno della società, se il compenso è fissato in misura irragionevole *"valutata in base al fatturato ed alla dimensione economica e finanziaria dell'impresa, da rapportare all'impegno chiesto per la sua gestione"* (Cass. 3.12.2008 n. 28748).

Com'è ben noto la manifesta irragionevolezza è il discrimine il cui attraversamento consente il vaglio giudiziale.

Invero, nel caso concreto, a fronte di una situazione nella quale la società non ha replicato alcunché in relazione ai prelievi per cassa ed alle spese apparentemente estranee alla società, nel bilancio approvato al 31.12.2024, si legge una perdita di esercizio di €207.000 derivante dall'azzeramento di crediti per €251.866,02.

Il riconoscimento di €80.000 per ogni annualità dall'anno di costituzione della società (11.01.2010) e quindi per 16 annualità porterebbe ad un debito assolutamente insostenibile pari a circa €1.280.000. Ben diverso sarebbe il debito ove – a prescindere dall'entità del compenso – la decorrenza fosse ancorata al quinquennio precedente.

L'evidenza, quindi, della natura confliggente con l'interesse sociale della delibera si ricava dalla circostanza che la detta quantificazione del compenso avrebbe natura retroattiva, oltre il periodo della prescrizione quinquennale, allorché è senz'altro interesse della società far valere l'effetto estintivo del diritto insito nella prescrizione.

In definitiva, sussiste il *fumus* di fondatezza del vizio di conflitto di interessi dannoso per la società nella misura in cui, rispetto al compenso di cui già gode l'amministratore si avrebbe una quadruplicazione dell'importo, non ritenendosi ragionevole la parametrizzazione al contratto del Dirigente e la sua decorrenza dalla costituzione della società.

Eguale deve essere argomentato in relazione al riconoscimento dell'indennità di fine rapporto.

In ordine al periculum a nulla rileva la circostanza che la delibera non sia stata, all'attualità, posta in esecuzione, giacché in assenza di un provvedimento di sospensione giudiziale, l'esecuzione potrebbe intervenire in qualsiasi momento.

Nella comparazione degli interessi, si deve ritenere prevalente l'interesse del ricorrente alla sospensione della delibera atteso il grave danno che deriverebbe alla società dalla attuazione della stessa, mentre quest'ultima non ricava alcun nocumento dalla sospensione della stessa, potendo la stessa provvedere ritualmente a riconoscere un compenso all'amministratore allineato dal punto di vista temporale e quantitativo ai parametri di ragionevolezza, ove possa ritenersi che l'attuale compenso non sia soddisfattivo.

Alla luce delle precedenti considerazioni, deve disporsi la sospensione dell'efficacia della delibera impugnata.

3. Conclusioni

Dunque, il ricorso cautelare va accolto per quanto argomentato.

Trattandosi di cautelare in corso di causa ogni decisione in ordine alle spese legali del presente procedimento deve essere riservata alla decisione nel merito.

P.Q.M.

Visto l'art. 2479 ter c.c.;

- 1) in accoglimento dell'istanza cautelare presentata dal socio *Parte_1*

SOSPENDE l'efficacia della delibera assembleare della società *Controparte_1* [...] dell'8.3.2025 con la quale è stato deliberato e quantificato il compenso dell'amministratore sin dalla sua nomina, con riconoscimento anche dell'indennità di fine rapporto, ordinando al Conservatore del registro delle imprese di Frosinone, l'iscrizione del provvedimento di sospensione;

- 2) rimette al giudizio di merito ogni valutazione sulle spese del presente giudizio cautelare.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

08/01/2026

Il Giudice

Cristina Pigozzo